



CITTÀ DI TERAMO

Regolamento della Consulta comunale per la Parità e le Pari Opportunità

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29.10.2018

Articolo 1 - Istituzione

1. In attuazione del principio di parità sancito dagli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione Italiana e dal Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), oltre che nel rispetto di tutte le identità e orientamenti sessuali, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 42 dello Statuto Comunale è istituita, presso il Comune di Teramo, la Consulta comunale per le Parità e le Pari Opportunità.
2. La Consulta è organo permanente, con funzione propositiva e consultiva del Consiglio, della Giunta e degli altri organi comunali in merito alle questioni che direttamente od indirettamente riguardino le politiche di parità e di pari opportunità. La Consulta dura in carica 5 anni dalla data di insediamento.
3. La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche in raccordo con Amministratori e Consiglieri comunali e con gli attori pubblici e privati operanti sul territorio.
4. La Consulta ha sede legale nel Palazzo Municipale.

Articolo 2 – Finalità

1. La Consulta opera per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta od indiretta nei confronti delle identità sessuali ritenute nelle varie circostanze più deboli, per valorizzare le differenze di generi e per favorirne le condizioni di riequilibrio in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.
2. La Consulta per la Parità e le Pari Opportunità nella sua funzione preminentemente propositiva, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta, persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne nonché dei risultati di indagini e ricerche, assumendo iniziative di informazione rivolte alle istituzioni ed al mondo del lavoro nel suo complesso;
 - b) rimuovere ogni discriminazione fondata sul genere o sull'orientamento sessuale nelle nomine di competenza dell'Ente;
 - c) diffondere la cultura delle pari opportunità mediante iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, dei servizi;

- d) promuovere la partecipazione alla vita politica ed alla gestione della Amministrazione Pubblica, nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza e senza alcun tipo di discriminazione;
- e) promuovere indagini e ricerche sui percorsi dell'attività femminile e sulla condizione delle donne nel territorio comunale;
- f) favorire l'accesso al mercato del lavoro, eliminando ogni discriminazione basata sul sesso e sugli orientamenti sessuali, incrementando le opportunità di formazione e di progressione professionale, in ottemperanza alle normative regionali, nazionali e comunitarie;
- g) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività docente di ogni identità sessuale, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- h) iniziative dirette a favorire la visibilità della cultura delle donne e del mondo LGBT sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, economia, ecc.) sia del "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
- i) attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
- j) favorire la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
- k) promuovere e realizzare azioni positive volte a rimuovere ogni tipo di discriminazione diretta o indiretta;
- l) contrastare la cultura della violenza e dell'assoggettamento del corpo delle donne, dei bambini, degli omosessuali, dei transessuali e di ogni altra identità sessuale;
- m) contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro basata sull'identità sessuale, di appartenenza a una minoranza etnica o religiosa;
- n) promuovere e realizzare azioni positive volte a rimuovere le discriminazioni verso i diversamente abili;
- o) promuovere sulle territorio e nella scuola azioni per prevenire fenomeni dell'omofobia, del razzismo e della discriminazione razziale attraverso una corretta educazione al rispetto e al sentimento;
- p) promuovere politiche tese al miglioramento della sicurezza e della mobilità sul territorio.

3. La Consulta, entro il termine di approvazione del Documento Unico di Programmazione, presenta al Sindaco ed all'Assessore o al Consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità le linee programmatiche delle attività che intende realizzare

nel primo anno del citato documento di programmazione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, invia una relazione sulle attività svolte.

4. La Consulta per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale può chiedere al Consiglio ed alla Giunta comunale il riesame di un atto deliberativo se ritenuto in contrasto con i principi di parità e pari opportunità.

5. La Consulta valuta lo stato di attuazione nel territorio comunale delle Leggi statali e regionali sulle politiche di genere ed opera al fine di consentirne, nei limiti delle proprie competenze, la piena attuazione.

6. La Consulta opera come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici e con soggetti privati quali, in particolare, le Associazioni e i Gruppi, organizzati e non, delle donne, svolgendo attività di informazione e consulenza in materia di pari opportunità e cultura di genere.

Art. 3 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Vice Presidente
- d. il Segretario.

Articolo 4 – Composizione

1. La Consulta, istituita con apposita delibera del Consiglio Comunale, è composta da 4 membri eletti all'interno del Consiglio Comunale e da 5 membri eletti dal Consiglio Comunale tra soggetti che si siano distinti per la propria attività nell'ambito della parità e delle pari opportunità. Nessun genere può essere rappresentato nella commissione da oltre il 55% dei componenti.

2. Sono membri di diritto della Consulta l'Assessore con specifica delega in materia o, in carenza di attribuzione di delega a quest'ultimo, il Consigliere con delega alle Pari Opportunità.

3. Possono essere nominati membri della Consulta esterni al Consiglio Comunale i soggetti, residenti a Teramo all'atto della candidatura, che possiedano competenza e/o esperienza sui temi della parità e delle pari opportunità. Il possesso delle competenze e delle esperienze dovrà essere documentato dal curriculum vitae e da un profilo delle attività svolte.

4. L'Assessore o il Consigliere alle Pari Opportunità, componente di diritto, provvede a dare pubblicità all'istituzione della Consulta attraverso bando, mediante il quale si invitano i soggetti individuati al comma precedente a presentare proposte di candidature, per la parte elettiva esterna al Consiglio della Consulta, entro un termine di 30 giorni.

5. Le candidature dei componenti della Consulta esterni al Consiglio Comunale sono proposte dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali, dall'università, dal mondo delle professioni, dai movimenti e dalle associazioni presenti ed operanti nel comune, iscritte nel Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato o a mezzo di autocandidature.

Tali associazioni devono aver provveduto alla registrazione del proprio statuto almeno un anno prima della presentazione della candidatura.

6. L'elezione dei componenti esterni della Consulta spetta al Consiglio Comunale a seguito di valutazione delle competenze ed esperienze in possesso di ciascun candidato.

7. Laddove si debba procedere alla sostituzione di taluno dei componenti della Consulta la Giunta, l'Assessore o Consigliere alle Pari Opportunità, o il Consiglio Comunale vi provvederanno con le modalità di cui ai commi precedenti.

8. La nuova Amministrazione può, entro 120 giorni dalla data del proprio insediamento, disporre un nuovo bando per l'elezione dei nuovi membri, in sostituzione di quelli eletti e nominati nel precedente mandato amministrativo.

Articolo 5 - Funzionamento della Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta al mese o qualora lo richieda per iscritto un terzo dei membri della stessa.

2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata per iniziativa dall'Assessore o Consigliere con delega alle Pari Opportunità che la presiede.
3. Nella prima seduta l'Assemblea elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri Comunali, ove vi sia la disponibilità. Le elezioni di Presidente e Vicepresidente devono garantire la più ampia rappresentanza possibile alle diverse sensibilità presenti in commissione.
4. Il Presidente, una volta eletto, provvede alla nomina del Segretario che ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea, i quali devono essere letti e posti in votazione, di norma, in ogni riunione successiva a quella cui si riferiscono. I verbali, dopo l'approvazione, sono tenuti a disposizione presso gli uffici comunali.
5. L'Assemblea viene convocata con un preavviso di almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, di almeno 24 ore. La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno e dell'ora nonché del luogo in cui si terrà l'adunanza. La convocazione può avvenire anche attraverso la posta elettronica, previa autorizzazione dei singoli componenti la Consulta.
6. La mancata partecipazione, per essere considerata giustificata, deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea entro il giorno precedente la riunione.
7. Per la validità delle riunioni della Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di un terzo dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione non è previsto un quorum per la validità delle sedute e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
8. Le decisioni della Assemblea sono assunte a voto palese, salvo nei casi disciplinati diversamente dalla legge. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.
9. La Consulta può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Assemblea. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Consulta, anche rappresentanti esterni alla Consulta ed al Consiglio Comunale.

Art. 6 – Dimissioni, decadenza e surroga dei membri

1. I membri della Consulta cessano la propria attività per decadenza o dimissioni.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea e per conoscenza al Sindaco ed all'Assessore o Consigliere con delega alle Pari Opportunità.
3. Si ha decadenza dopo tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dell'Assemblea.
4. In caso di dimissioni o decadenza si provvede alla surroga del membro dimesso o decaduto con le modalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 7 - Compiti del Presidente

1. Sono compiti del Presidente:

- a) decidere le linee guida degli argomenti da proporre all'ordine del giorno, tenuto conto delle proposte degli altri membri della Consulta;
- b) curare e controllare che le attività della Consulta siano dirette al progressivo raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- c) dare piena attuazione alle attività deliberate dalla Assemblea;
- d) garantire i rapporti con gli Organi politici ed Amministrativi del Comune, della Provincia, della Regione, con Enti, Associazioni ed Organizzazioni esterne;
- e) accogliere le istanze della cittadinanza da riportare successivamente alla Consulta comunale per le Parità e le Pari Opportunità;
- f) predisporre il documento programmatico da discutere in sede di Assemblea e da trasmettere entro i termini stabiliti al Sindaco ed all'Assessore o Consigliere con delega alle Pari Opportunità.

2. Il Presidente può essere sostituito a seguito di una mozione di sfiducia proposta dalla metà più uno dei membri della Consulta e votata a maggioranza assoluta.

Articolo 8 - Regolamentazione interna

1. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di parere da parte della Consulta Pari Opportunità.

Articolo 9 - Disposizioni finanziarie

1. Nel Bilancio di previsione è previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Consulta che può essere incrementato da contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private e privati cittadini.
2. Il Comune mette a disposizione della Consulta le attrezzature, i servizi, il personale amministrativo per le funzioni di segreteria e le risorse necessarie al suo funzionamento secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Economato, nonché i locali necessari all'espletamento dei relativi compiti.
3. La partecipazione alla Consulta per la Parità e le Pari Opportunità è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi.

Articolo 10 - Rapporti di collaborazione

1. La Consulta sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi di parità e di pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ed in particolare:
 - a) con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della provincia;
 - b) con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
 - c) con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
 - d) con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali;
 - e) con la Commissione Nazionale Pari Opportunità e con analoghi organismi a tutela delle Pari Opportunità istituiti presso l'Unione Europea;
 - f) con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a tutti gli effetti la delibera di approvazione, abrogando ogni atto precedente in contrasto con questo Regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti in vigore presso il Comune di Teramo.